

Ministero non deve essere deferito alcun potere di sorveglianza e di disciplina, intendiamo di affermare un principio, e vogliamo perciò che la Camera si pronunzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego ancora una volta l'onorevole Pescetti, di non insistere sul suo ordine del giorno. Non è il caso di discutere sulle funzioni del Pubblico Ministero, senza che prima sia discussa la questione assai più grave ed importante di tutta la riforma dell'ordinamento giudiziario. Si pregiudicherebbe. Ad ogni modo prego la Camera di respingere quell'ordine del giorno. (*Interruzioni — Commenti.*)

Pescetti. Ma almeno l'accetta come raccomandazione?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Per studiare sì.

Pescetti. Anche il relatore?

Sacchi, relatore. Sì.

Pescetti. Allora lo ritiro. (*Oooh!*)

Presentazione di un elenco di petizioni.

Presidente. Invito l'onorevole Menafoglio a recarsi alla tribuna per presentare un elenco di petizioni.

Menafoglio. Mi onoro di presentare alla Camera un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

Presidente. Questo elenco di petizioni sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. Riprendiamo ora la discussione del bilancio di grazia e giustizia al capitolo 22. Magistrature giudiziarie, spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 719,645.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cantarano.

Cantarano. Onorevoli colleghi, sono costretto a richiamare la vostra attenzione e quella del ministro, sullo istituto delle perizie giudiziarie, che costa allo Stato un milione e 75 mila lire e che, per chi lo esamina, lascia molto a desiderare, sia pel modo come funziona che per la misura dei compensi.

Sulla sua funzione sono stati fatti sommi appunti e chiesti provvedimenti dal Mecacci, dal Celli, dal Mazza, dal Costa nel bilancio del 1896, dal Bianchi Leonardo e dal Rampoldi in quello del 1898, anzi questi

aveva presentata una interrogazione sullo stesso oggetto che non fu poi svolta.

Il Finocchiaro-Aprile, ministro nel 1896, riconobbe la necessità di un provvedimento, ma lo rimandò alla Commissione incaricata della preparazione dello studio del nuovo Codice di procedura penale, di là da venire.

Ora, col passare degli anni, più impellente si mostra la necessità di una riforma ed io credo opportuno di non lasciare sfuggire l'occasione del bilancio presente, per reclamarla alla mia volta.

Nello immenso progresso delle scienze, e nel moltiplicarsi delle discipline, necessarie per conseguire un titolo professionale, non è più possibile che un solo individuo, fosse anche di mente eletta, arrivi a comprendere e ad assimilare, con eguale perfezione, tutte le materie che gli furono necessarie per conseguire la laurea. È perciò che notasi, dopo conseguita la laurea, una tendenza a specializzarsi in qualcuna delle discipline studiate nella scuola, lo che è fattore di perfezione e di progresso più accelerato.

Il nostro istituto peritale è troppo vecchio; e, quando s'istitui non si poté tener conto di questa tendenza alle specialità. L'istituto quindi, allo stato presente delle scienze, non può dare sempre prodotti proporzionati alla evoluzione delle singole discipline. Quando per la scelta del perito il magistrato può spaziarsi tra tutti i laureati, e qualche volta facendosi solo guidare da considerazioni personali, o da petulanze ingorde, c'è da aspettarsi dal perito dei pareri che non resistono ad una revisione, anche sommariamente scientifica. Allora l'istesso magistrato resta trepidante e gli avvocati, facendosi vantaggio pel proprio cliente, fanno scempio della perizia, discreditando la scienza, quando la colpa è solo della ignoranza del perito e del metodo della nomina.

Peggio ancora avviene nei casi in cui il magistrato affida il parere a deboli professionisti, e permette poi l'intervento dei periti per conto delle parti.

Allora si assiste a delle vere lezioni che i periti prescelti a sostegno di una tesi obbligata, infliggono a quelli che godettero la fiducia della giustizia. Il perito in queste circostanze diventa causidico e, suggestionato per l'interesse del proprio cliente, anche in buona fede, finisce coll'imbrogliare il giudice od il giuri.